

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 30-03-2017

COPIA

Oggetto: Approvazione aliquote TASI per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:47, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BOI Agostina	A	COLLU Monica	P
UCCHEDDU Marco	P	Vacca Erica	P
CABUA Sergio	P	PIGA Manuel	A
BALDUSSI Angela	P	COCCO Enrico	P
PODDA Enrico	A	BISTRUSSI Katty	P
FARRIS Stefania	P	ATZORI Alessio	P
ONNIS Elio	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza Sig. CABUA Sergio in qualità di Vice Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Vice Sindaco il quale illustra l'argomento all'ordine del giorno e invita l'Assessore Farris S. a relazionare in merito;

Sentita la seguente relazione dell'Assessore Farris:

“La Tasi, il tributo sui servizi indivisibili, è il secondo componente della IUC.

Anche questo tributo si basa sul possesso di immobili: fabbricati e aree fabbricabili, con esclusione dei terreni agricoli.

La TASI è destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Samatzai. quali l'illuminazione pubblica, sicurezza e vigilanza, manutenzione delle strade, manutenzione del verde e biblioteca.

Le aliquote rispetto all'anno precedente sono rimaste invariate. Infatti, anche quest'anno sono escluse dall'applicazione dell'imposta, le abitazioni principali e le relative pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8, A/9).

Visto il gettito stimato da IFEL di € 22.456,76 si è deciso di finanziare due servizi indivisibili: illuminazione pubblica e sicurezza e vigilanza. Anche se la copertura del servizio è pari al 15,42%.

Voglio ricordare che le scadenze per la Tasi, come per l'Imu, sono il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre il saldo. Inoltre, il calcolo e la compilazione sono a carico del contribuente. Nel sito del Comune è disponibile un programma per il calcolo e per la predisposizione dell'F24”;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI),

Richiamata la propria deliberazione n. 4 in data 30/03/2015, con la quale, per l'anno di imposta 2015 sono state stabilite le aliquote e detrazioni TASI;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'art. 1, comma 42, lettera b) al comma 28, e' aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, relativa all'espressa volontà di mantenere la maggiorazione TASI;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto necessario, per l'anno 2017, di confermare le aliquote e le detrazioni d'imposta stabilite per l'anno 2016;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 e dell'art 1 comma 42, lettera b:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, entro i limiti del regolamento comunale	0,10%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Aree fabbricabili	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri immobili escluse categorie D1	0,10%
Altri immobili solo categoria D1	0,08%

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale, di stabilire quanto segue:

- Detrazione per l'abitazione principale, euro 80,00;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;

- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- biblioteca;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 92.995,78
2	Sicurezza e vigilanza	€ 33.382,21
3	Manutenzione strade	€
4	Manutenzione del verde	€
5	Biblioteca	€
TOTALE		€ 126.377,99

a fronte di un gettito stimato, sulla base dei dati IFEL, di €. 22.456,76 (copertura 17,76%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai*

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini” che ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di

riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio dell'Area Contabile, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentita il seguente intervento del Consigliere Bistrussi K.:

“Confrontando le tabelle della delibera n. 7 del 14/04/2016 e quella della proposta in oggetto, possiamo notare che abbiamo una riduzione di quasi € 30.000,00 per quanto riguarda il costo dell'illuminazione pubblica e anche per quanto riguarda il gettito stimato, abbiamo lo stesso importo ma con una percentuale di copertura del 17,76% a fronte di quella precedente del 15,42%, quindi ad onor del vero, elementi positivi. Ancora una volta, però, ci ritroviamo con costi pari a 0 per biblioteca e manutenzione delle strade e del verde, che purtroppo a malincuore, dobbiamo riconoscere ne stanno risentendo parecchio, dal momento che abbiamo le nostre strade piene di erbacce, e gli spazi verdi sono poco curati. Ci chiediamo pertanto:

- *Perché abbiamo lo stesso importo di gettito stimato?*
- *Perché nonostante sia aumentata la percentuale di copertura, ne abbiamo ancora così poca?*
- *Se si sta pensando a come portarla in aumento, quali misure si intendono adottare?*

Sentita la risposta dell'Assessore Farris;

Sentito il seguente intervento del Consigliere Vacca:

“Considerato che l’anno scorso i costi (derivanti dall’illuminazione pubblica) ammontavano ad euro 112.248,1 e che per il 2017 la quota riportata nella proposta è pari a euro 92.995,78, è possibile affermare che la variazione sia dovuta al progetto inerente la sostituzione dei punti luce che la vecchia giunta aveva fortemente voluto. Aggiungo inoltre che per me invece è rilevante il fatto che debba essere previsto nella proposta di Delibera l’importo inerente la manutenzione delle strade per l’annualità 2017”;

Risponde l’Assessore Farris: la quale afferma che non si è ritenuto necessari inserire gli importi delle voci riguardanti le manutenzione delle strade, il verde *etc.* perché il gettito TASI non è sufficiente neanche a coprire le voci considerate;

Sentito il Vice Sindaco il quale ribadisce che I benefici sono del risparmio del progetto Led e che a breve saranno appaltati i restanti 50% dei lavori riguardanti l’illuminazione pubblica;

Sentito il Consigliere Cocco E. il quale voleva proporre l’estensione del progetto;

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

- Voti favorevoli n. 7;
- Astenuti n. 3 (Cocco E., Vacca E. e Bistrussi K.);

DELIBERA

- 1) **di confermare**, per l’anno 2017, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata esclusivamente sugli immobili di categoria D1;
- 2) **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2017:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, entro i limiti del regolamento comunale	0,10%

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Aree fabbricabili	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri immobili escluse categorie D1	0,10%
Altri immobili solo categoria D1	0,08%

- 3) **di stabilire** per le fattispecie soggette riguardo all'abitazione principale la detrazione d'imposta di euro 80,00;
- 4) **di stimare**, sulla base dei dati IFEL, in €. 22.456,76 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 5) **di stabilire** in €. 126.377,99 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 92.995,78
2	Sicurezza e vigilanza	€ 33.382,21
3	Manutenzione strade	€
4	Manutenzione del verde	€
5	Biblioteca	€
TOTALE		€ 126.377,99

- 6) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 7) **di pubblicare** le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione tributi comunali;
- 8) **Con separata votazione** palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito: Voti favorevoli n. 7; e Astenuti n. 3 (Cocco E., Vacca E. e

Bistrussi K.), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

In data 29-03-17

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to BOI Agostina

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

In data 29-03-17

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to BOI Agostina

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to CABUA Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 255 dal giorno 06-04-2017 al giorno 21-04-2017 e contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Samatzai, li 06-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 30-03-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

Samatzai, li 30-03-2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Samatzai, li 06-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARVALDI Valentina